



# COMUNE DI TERRE DEL RENO

## Provincia di Ferrara

*Convenzione tra i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda per la costituzione della Centrale Unica di Committenza. Subentro del Comune di Terre del Reno.*

**SUBENTRO ADOTTATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**NR. 112 DEL 17/05/2017**

**CONVENZIONE TRA I COMUNI**  
**DI BONDENO,CENTO,MIRABELLO,POGGIO**  
**RENATICO,SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA PER LA**  
**COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

L'anno duemilatredici, addì \_\_\_\_\_ del mese di dicembre in CENTO con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra i Comuni di:

1. **CENTO** rappresentato in questo atto dal Sindaco Dott. Piero Lodi domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Cento, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutivo ai sensi di legge, che si conserva agli atti - C.F.: 81000520387;
2. **SANT'AGOSTINO** rappresentato in questo atto dal Sindaco Sig. Fabrizio Toselli domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Sant'Agostino, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutivo ai sensi di legge che si conserva agli atti - C.F.: 00292280385;
3. **BONDENO** rappresentato in questo atto dal Sindaco Sig. Alan Fabbri domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Bondeno, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutivo ai sensi di legge che si conserva agli atti - C.F.: 00113390389;
4. **MIRABELLO** rappresentato in questo atto dal Sindaco Dott.ssa Angela Poltronieri domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale di Mirabello, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutivo ai sensi di legge che si conserva agli atti - C.F.: 81000560383;
5. **POGGIO RENATICO** rappresentato in questo atto dal Sindaco Avv. Paolo Pavani domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Poggio Renatico, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutivo ai sensi di legge che si conserva agli atti - C.F.: 00339480386;
6. **VIGARANO MAINARDA** rappresentato in questo atto dal Sindaco Sig.ra Barbara Paron domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale di Vigarano Mainarda, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutivo ai sensi di legge che si conserva agli atti - C.F.: 00289820383;

Premesso

- che ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni e

servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni; queste ultime devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- che i Consigli Comunali dei Comuni di Cento, Sant'Agostino, Mirabello, Poggio Renatico, Vigarano Mainarda e Bondeno hanno simultaneamente deliberato in data 26.11.2001 la formale costituzione dell'Associazione Intercomunale per l'ambito dell'Alto Ferrarese per la gestione in forma associata di funzioni e servizi ai sensi della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modificazioni, nonché della L.R. 26 aprile 2001, n. 11;
- che con gli stessi atti consiliari si è proceduto alla approvazione dell'Atto Costitutivo e del Regolamento dell'Associazione medesima;
- che tutti i Comuni sopra citati hanno riconosciuto il valore e l'importanza della gestione coordinata di tale funzione allo scopo di svolgere in maniera più efficace ed efficiente le attività connesse alle funzioni stesse, migliorando la qualità del servizio erogato nell'interesse primario del cittadino utente;
- che il modello organizzativo sino ad ora sperimentato prevede l'individuazione del Comune Capo-fila gestionale a cui gli enti aderenti delegano l'esercizio delle funzioni specificate nella convenzione di riferimento;

Richiamata l'Ordinanza n. 93 del 1 agosto 2013 del Presidente della Regione Emilia-Romagna Errani in qualità di Commissario delegato "*Riparto per l'assegnazione alle Unioni di comuni delle risorse previste per l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile. Approvazione procedure di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro. (registrata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in data 07 agosto 2013 registro n. 1 foglio n. 221)*" che prevede l'assegnazione all'Associazione Intercomunale Alto Ferrarese di risorse per la costituzione della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza);

Dato atto che tale ordinanza prevede inoltre che, per i Comuni che non rientrano nelle Unioni esistenti alla data del 26 maggio 2013, tali risorse, ai sensi della Legge di conversione n. 71/2013 art. 6-sexies comma 1, possono essere utilizzate previa stipula di appositi accordi con le Unioni parti dell'intesa per disporre di unità di personale assegnabili;

Considerato che:

- tutti i comuni aderenti all'Associazione Intercomunale Alto Ferrarese hanno stipulato apposito accordo con l'Unione "Reno Galliera" per l'assunzione di personale con le risorse assegnate dal commissario delegato e nello specifico si richiama la deliberazione del Consiglio dell'Unione Reno Galliera n. 17 del 23/07/2013;
- che i Comuni di Cento, Sant'Agostino, Mirabello, Poggio Renatico, Vigarano Mainarda e Bondeno sono compresi nell'elenco dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio del 2013 (Decreto MEF del 1/6/2012);
- che nell'Intesa tra le Unioni colpite dal sisma e la Regione Emilia-Romagna per il riparto tra i Comuni interessati delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 (RPI/2013/646 del 29/7/2103), recepita nell'ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 93/2013, si prevede che presso ognuna delle Unioni firmatarie dell'intesa sia costituita entro il mese di dicembre 2013 la "Centrale Unica di Committenza", pena la decadenza dei contributi previsti;
- che la stipula della presente convenzione viene posta in essere per la costituzione presso l'Associazione Intercomunale Alto Ferrarese della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) e per il conferimento ad essa, da parte dei Comuni, delle relative funzioni, compiti e attività di competenza;
- che tutti i Comuni aderenti all'Associazione Intercomunale Alto Ferrarese hanno espresso la volontà di gestire in forma associata la Centrale Unica di Committenza, mediante conferimento all'Associazione Intercomunale Alto Ferrarese, delle relative funzioni ed attività, con l'approvazione delle deliberazioni consiliari soprarichiamate, tutte esecutive ai sensi di legge;
- che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

### **ART. 1 - OGGETTO**

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000, ha per scopo la costituzione presso l'Associazione Intercomunale Alto Ferrarese della Centrale Unica di Committenza (CUC) ed il conferimento da parte dei Comuni delle funzioni, compiti e attività di competenza.
2. La gestione associata delle funzioni della Centrale Unica di Committenza persegue l'obiettivo della gestione ottimale degli appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, con specifico riguardo a quelli relativi alla ricostruzione post-sisma, assicurando l'unicità della conduzione e la semplificazione delle attività secondo principi di professionalità e responsabilità.

### **ART. 2 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI**

1. La C.U.C. ha il compito di gestire per conto degli enti firmatari gli appalti di lavori pubblici, di servizi, compresi quelli di progettazione, e la fornitura di beni, svolgendo le seguenti procedure di gara, nei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.:
  - a. procedure negoziate, previa gara ufficiosa, per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi;
  - b. procedure di gare aperte e ristrette, sia sotto soglia che sopra soglia comunitaria da esperire con le modalità previste dal D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
2. Restano esclusi gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro per i quali il dirigente di ciascun ente procede ai sensi dell'art. 125 commi 8 e 11 del D.Lgs. n.163/06 e secondo le disposizioni regolamentari di ciascun Ente.
3. Il conferimento alla CUC delle attività di cui al comma 1 del presente articolo è obbligatorio per gli appalti connessi alla ricostruzione post sisma.

### **ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE**

1. Il Responsabile della CUC è responsabile del procedimento negli appalti di forniture e servizi; è responsabile dell'istruttoria di gara relativamente agli appalti di lavori ai sensi della L. n. 241/90, ferma restando la responsabilità diretta del responsabile unico del procedimento di cui al D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., nominato da ogni singolo Comune.
2. La CUC cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
  - a. verifica la corretta redazione della parte amministrativa del capitolato e del disciplinare di gara;
  - b. predisporre, sottoscrive, pubblica ed approva con apposita determinazione, gli avvisi di pre e post-informazione, i bandi di gara, le lettere invito garantendo la conformità alla legge delle norme in essi contenute, vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
  - c. provvede al pagamento di quanto dovuto per ogni singolo appalto verso l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (A.V.C.P);
  - d. nomina le commissioni di gara avvalendosi dei funzionari in servizio nei Comuni dell'Associazione Intercomunale Alto Ferrarese esperti nelle materie ed assicura, con personale del CUC, il segretario della commissione di gara;
  - e. redige i verbali di gara;
  - f. redige e sottoscrive la determinazione di aggiudicazione sia provvisoria che definitiva;
  - g. verifica i requisiti in capo alle ditte aggiudicatarie;

- h. redige tutti gli atti e provvede agli adempimenti a rilevanza esterna riguardanti l'intera procedura negoziale;
  - i. fornisce gli elementi tecnici per la difesa in giudizio in eventuali contenziosi insorti in procedura di affidamento;
  - j. cura la trasmissione al SITAR (Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna) dei documenti richiesti.
3. Terminata la procedura di aggiudicazione, la CUC, rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'Ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.
4. La CUC ha inoltre il compito di creare l'elenco ufficiale dei fornitori o prestatori di servizi (ex art. 45 del D.Lgs. n. 163/2006).

#### **ART. 4 – ATTIVITA' CHE RESTANO NELLA COMPETENZA DEGLI ENTI ADERENTI**

1. Restano in capo ai singoli enti:
- a. la nomina del Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006;
  - b. le attività di individuazione delle opere da realizzare;
  - c. l'approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi;
  - d. l'adozione della determina a contrarre (ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);
  - e. la stipula del contratto;
  - f. la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti;
  - g. le fasi dell'esecuzione del contratto ivi incluso l'affidamento della direzione dei lavori e gli incarichi per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo dei lavori;
  - h. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori ed al collaudo delle opere eseguite.
2. L'ente aderente fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della CUC, così come definiti all'art. 3.

#### **ART. 5 - COMUNE CAPOFILA GESTIONALE**

1. Il Comune di Cento è individuato quale Comune Capofila per la gestione dei servizi di cui alla presente convenzione.
2. Il Comune di Cento, tramite il proprio servizio, d'ora in poi denominato CUC, gestisce le attività convenzionate tenendo conto degli indirizzi definiti, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi delle amministrazioni comunali firmatarie della convenzione.

#### **ART. 6 - PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI**

1. Il Comune Capofila Gestionale adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni annuali sull'andamento della gestione.
2. La conferenza tecnica, composta dai rappresentanti di ogni singolo Comune associato è convocata dal Dirigente Responsabile del Servizio ogniqualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta delle singole Amministrazioni Comunali.

## **ART. 7 – PERSONALE**

1. Le risorse umane operanti ai fini della presente Convenzione per la gestione associata della C.U.C. sono costituite da:
  - a. personale dipendente dei Comuni sia a tempo determinato che indeterminato comandato al Comune di Cento in qualità di ente capofila gestionale, se sussiste la disponibilità;
  - b. personale assunto dall'Unione "Reno Galliera" attingendo alle graduatorie, così come previsto dall'art. 5 della citata intesa allegata all'ordinanza del Commissario straordinario n. 93/2013 nonché dal comma 8 dell'art. 3bis del D.L. n. 95/2012 e smi e comandato al Comune di Cento;
  - c. personale assunto dall'Unione "Reno Galliera" attraverso l'attivazione di contratti di somministrazione di lavoro (c.d. interinale) ed assegnato al Comune di Cento quale Comune Capofila della Centrale Unica di Committenza.

## **ART. 8 – DURATA E RECESSO**

1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2015, salvo proroga che deve intervenire in forma espressa entro la data di scadenza.
2. Entro il termine di validità, la presente convenzione potrà essere modificata previo accordo fra le parti, approvato da ogni singolo Ente.
3. Il recesso di un singolo Comune non fa venir meno la gestione associata dei servizi.
4. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell' anno successivo. Il recesso non può essere precedente alla conclusione dello stato di emergenza dovuto al sisma del 20-29 maggio.

## **ART. 9 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI**

1. I Comuni convenzionati, definiscono annualmente, con apposita delibera di Giunta Comunale, su proposta del Comune capofila, le risorse necessarie all'esercizio delle funzioni, di cui alla presente convenzione. In particolare le rispettive conformi deliberazioni definiscono le risorse assegnate alla CUC e le modalità di riparto tra i Comuni.
2. Ciascun Comune associato si obbliga a versare al Comune Capofila Gestionale la quota di propria spettanza per la gestione della CUC come segue:
  - a. 1<sup>a</sup> rata, pari al 50% dell'importo complessivo, al 30 aprile di ogni esercizio finanziario;
  - b. 2<sup>a</sup> rata, pari al 50% dell'importo complessivo, entro il 30 novembre di ogni esercizio finanziario.
3. I contributi alla AVCP saranno a carico dell'Ente per il quale la CUC sta svolgendo la gara, che provvederà a trasferire i relativi importi al Comune Capofila Gestionale.

## **ART. 10 – SEDE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

1. La sede della Centrale Unica di Committenza è individuata nei locali della sede del Comune di Cento, che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate, da finanziare con il fondo di cui all'art. 9.

## **ART. 11 – TUTELA DEI DATI E SICUREZZA**

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte del Comune di Cento per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.

2. Il Comune di Cento, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio associato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.
4. Il Comune di Cento si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
5. Il Comune di Cento si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso il Comune di Cento, anche ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio Associato Conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.
8. L'accesso ai dati ubicati presso il Comune di Cento da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da una disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

#### **ART. 12 – CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Intercomunale Alto Ferrarese.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

#### **ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alle norme vigenti in materia; per gli aspetti di dettaglio e organizzativi del servizio si rinvia a conformi delibere di Giunta Comunale degli Enti aderenti.
2. Ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 2*bis* tariffa parte seconda – caso d'uso, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
3. Agli effetti fiscali il presente atto è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 – tabella "B" – D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

**COMUNE DI CENTO**

\_\_\_\_\_

**COMUNE DI SANT'AGOSTINO**

\_\_\_\_\_

**COMUNE DI BONDENO**

---

**COMUNE DI MIRABELLO**

---

**COMUNE DI POGGIO RENATICO**

---

**COMUNE DI VIGARANO MAINARDA**

---